

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 22 APRILE 1969

(8^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria » (231) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri);

« Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (504) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 117, 119, 121, 124, 125, 126, 127
BLOISE	119
BUZZI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	121, 125, 126, 127
DONATI, relatore	118, 121, 125, 126, 127
FARNETI Ariella	127
PAPA	120
PELLICANÒ	121
RENDA	126
SOTGIU	120, 125, 127
SPIGAROLI	119, 126

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Dinaro, Do-

nati, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Renda, Russo, Sotgiu, Spigaroli e Zaccari.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Biasini e Buzzi.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria » (231), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri;

« Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (504), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conferimento degli incarichi negli Istituti

d'istruzione secondaria », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Zaccari, Baldini, Treu, Del Nero, Fada, Limoni, Accili, Burtulo, De Zan, Falcucci Franca, Bartolomei e Dal Canton Maria Pia; « Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado », d'iniziativa dei senatori Bloise, Arnone, Castellaccio e Bardi.

Riguardando lo stesso argomento, propongo che siano discussi congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che questi disegni di legge erano stati inizialmente assegnati alla Commissione, in sede referente.

In particolare, del primo dei due provvedimenti, la Commissione si occupò sin dal 19 febbraio scorso: in tale seduta, dopo la esposizione del relatore, senatore Donati, la Commissione stabilì di affidarne l'esame preliminare ad una sottocommissione (si compose dei senatori Antonicelli, Bloise, Dinaro, Germanò, Limoni, Pellicanò, Romano, oltre che del relatore e del proponente senatore Spigaroli); questa, lavorando intensamente in più di una riunione, e tenendo presente anche il disegno di legge nel frattempo presentato dai senatori Bloise ed altri, portò a termine il suo mandato con la formulazione di un testo nuovo.

Tale testo venne preso in esame dalla Commissione in sede plenaria il 17 del mese corrente: in un ampio dibattito, questo testo venne ulteriormente ritoccato con una serie di emendamenti presentati anche dal sottosegretario Buzzi. Infine la Commissione stabilì, con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante, sia del disegno di legge dei senatori Spigaroli ed altri, sia dei senatori Bloise ed altri. La richiesta è stata accolta. Invito ora il relatore ad esporre i criteri ai quali si ispira il testo del provvedimento accolto dalla Commissione in sede referente.

D O N A T I, *relatore*. Ci siamo già occupati in più di una occasione di questa materia in sede referente: lo ha ricordato

il Presidente. Mi limiterò dunque a precisare i concetti fondamentali del provvedimento in discussione.

Esso mira innanzitutto a trasformare il sistema attualmente in vigore relativo alla nomina degli insegnanti incaricati. Fino ad oggi, infatti, gli incarichi hanno avuto una durata annuale: scadevano il 30 settembre ed erano eventualmente riconfermati, mediante una nuova deliberazione, dal 1° ottobre di ogni anno scolastico. Secondo il provvedimento, invece, la nomina sarà a tempo indeterminato. Questo non significa, naturalmente, nomina a carattere permanente, ma conferimento di un posto che può essere lasciato solo per esigenze di carattere particolare (nuove nomine di insegnanti di ruolo, trasferimenti e assegnazioni provvisorie di insegnanti di ruolo, eccetera). Anche in questi casi, tuttavia, delle disposizioni tendono a rendere possibili nuove assegnazioni per gli incaricati a tempo indeterminato.

Siffatta innovazione porta come conseguenza una serie di altre implicazioni riguardo alle sistemazioni ed agli eventuali trasferimenti nell'ambito di una sola provincia, che non è necessariamente quella in cui l'insegnante incaricato ha prestato servizio.

Altre norme regolano poi le supplenze temporanee, il cui conferimento resta affidato ai presidi, ed una serie di altri problemi relativi alla formazione delle graduatorie, alla presentazione delle domande, alla possibilità di ricorsi avverso le decisioni prese dalle singole commissioni. Infine una serie di norme transitorie tendono a tenere presenti determinate categorie di insegnanti che si sono trovate in particolari posizioni.

Si tratta quindi di un passo avanti: innanzitutto viene garantita una maggiore continuità nell'insegnamento, mediante la permanenza dell'insegnante nella scuola (sin dal secondo anno di applicazione del provvedimento si potrà evitare il gravissimo inconveniente dei ritardi nell'inizio delle lezioni dovuti al ritardo delle nomine degli incaricati, che costituiscono attualmente la metà del corpo docente nelle scuole secondarie); in secondo luogo viene data maggio-

re tranquillità agli insegnanti incaricati la cui situazione giuridica sino ad oggi lascia veramente a desiderare.

Per queste ragioni invito la Commissione, come ha già fatto in sede referente, ad esprimere voto favorevole su questo disegno di legge.

S P I G A R O L I . Desidero esprimere la mia soddisfazione ed il mio ringraziamento per l'accordo raggiunto in linea di massima, che ci ha consentito di chiedere alla Presidenza del Senato il passaggio di questo provvedimento dalla sede referente alla deliberante.

Ritengo che il comitato ristretto prima, e successivamente la Commissione abbiano fatto un buon lavoro nell'apportare determinate modifiche al testo originario, le quali hanno consentito di rendere il provvedimento più aderente alle esigenze di una disciplina che deve essere agile e snella al fine di realizzare nei tempi che tutti desideriamo, e precisamente entro il 1° ottobre, la sistemazione del personale non di ruolo della scuola media. E il meccanismo che è stato adottato ritengo che abbia sostanzialmente i requisiti per poter realizzare questo obiettivo.

Desidero, inoltre, dare atto al Governo della particolare collaborazione e comprensione dimostrata non soltanto per la ricerca di un sistema più aderente alle esigenze della scuola e delle categorie interessate, ma anche per la elaborazione di una formulazione tecnicamente adeguata. In definitiva, quindi, credo che sia stato compiuto un buon lavoro da parte di tutti.

Ritengo però opportuno preavvisare che, quando arriveremo all'esame di determinati articoli, particolare attenzione si dovrà dare al problema degli istituti professionali. Dal momento in cui abbiamo approvato questo provvedimento in sede referente ad oggi ho avuto la possibilità di approfondire la questione: mi sono reso conto del fatto che, effettivamente, ci troviamo di fronte ad una situazione particolare per molteplici aspetti. Dobbiamo pertanto considerare con il massimo impegno se assimilando in tutto e per tutto questi istituti agli altri non re-

chiamo un grosso danno non tanto agli insegnanti, quanto al buon funzionamento di queste scuole che, come sapete, hanno un ordinamento del tutto particolare.

Concludo quindi il mio intervento con l'invito a voler considerare, al momento opportuno, soprattutto in sede di norme transitorie, con la massima buona volontà la convenienza o meno ad assimilare in tutto e per tutto il trattamento del personale insegnante di questi istituti a quello del personale insegnante delle altre scuole. Al riguardo so che anche da parte del Governo vi è stata una particolare meditazione, che si è conclusa, se non erro, con delle indicazioni che verranno sottoposte alla nostra considerazione sotto forma di emendamenti.

Ripeto, quindi, il mio invito ad esaminare con la massima attenzione tale problema al fine di non prendere determinazioni che possano essere nocive più ancora che alle categorie del personale (che indubbiamente debbono starci a cuore e che è giusto non abbiano alcun detrimento da questo provvedimento) soprattutto al buon funzionamento di questi istituti.

P R E S I D E N T E . Anch'io ho ricevuto numerose delegazioni di questi insegnanti e numerosi telegrammi da parte di questa categoria di personale, che testimoniano lo stato di agitazione in cui si trova questo settore.

B L O I S E . Desidero associarmi alle preoccupazioni testè manifestate dal collega Spigaroli. In questi giorni tutti noi abbiamo avuto occasione di discutere con molti rappresentanti di questa categoria di personale e mi sono reso conto che, se il provvedimento dovesse passare nella sua attuale formulazione, non avremmo risolto alcun problema. Le agitazioni in atto e le preoccupazioni manifestate sono tante e tali che io stesso, che sono uno dei proponenti del disegno di legge n. 504, sono del parere che è inutile mandarlo avanti.

Quello degli istituti di istruzione professionale è un problema fondamentale. Pur condividendo, in linea teorica, le critiche rivolte al funzionamento di tali istituti riten-

go peraltro che non sia giusto danneggiare — con le norme ora in esame — i professori che vi insegnano.

Dovremo cercare, quanto meno, di trasformare gli incarichi triennali in incarichi a tempo indeterminato: lo spirito informatore dei due disegni di legge che stiamo discutendo non è quello di creare altre situazioni di scontento, altri disagi all'interno di questa categoria di insegnanti, bensì di portare tranquillità e sicurezza di lavoro.

La situazione che, nel corso di questi anni si è di fatto determinata, non può essere trascurata e pertanto, in sede di discussione dei singoli articoli, presenterò emendamenti tendenti a prospettare due soluzioni alternative: o la conferma a tempo indeterminato ovvero, in via subordinata, il rinvio di ogni ritocco della particolare materia alla sede del riordinamento globale del settore dell'istruzione professionale.

Il Governo da due mesi ha allo studio tale più generale problema e ritengo che sia nostro dovere sollecitarlo affinché il suddetto riordinamento avvenga al più presto.

Si tratta di una questione pregiudiziale che sottopongo all'attenzione della Commissione e sulla quale ritengo che tutti dovremmo trovarci d'accordo se non vogliamo che tutte le nostre future discussioni si rivelino inutili e prive di risultati pratici.

S O T G I U . Indubbiamente, trattando di questa materia, si deve partire dalla considerazione che le scuole professionali, rispetto a tutti gli altri istituti di istruzione, costituiscono — dal punto di vista legislativo — un qualcosa che sta a sè; gli istituti professionali, infatti, hanno una origine giuridica particolare e, pertanto, dobbiamo stare molto attenti alle nuove norme da emanare.

Sono d'accordo con il senatore Bloise sull'opportunità, in questo momento, di una norma transitoria che, in un certo senso, congeli l'attuale situazione degli incarichi di insegnamento negli istituti professionali in attesa che venga modificata la stessa struttura di tali istituti nell'ambito di una riforma che dovrà riguardare non solo questo

settore, ma tutto l'ambito degli istituti superiori.

Probabilmente, la detta soluzione della norma transitoria consentirà di andare incontro alle esigenze prospettate dalle categorie interessate ed anche di accelerare un po' i tempi per arrivare ad una riforma di un tipo di scuola che non può più rimanere così come ora è strutturata.

P A P A . Un attento esame delle disposizioni della legge 15 febbraio 1963, numero 354, pone in rilievo la situazione veramente particolare in atto per l'assunzione degli insegnanti degli istituti di istruzione professionale.

In particolare, nella suddetta legge si stabilisce che con deliberazione motivata, il Consiglio di amministrazione degli istituti professionali in questione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli ed i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso, da parte degli aspiranti, delle capacità culturali didattiche e professionali, e fissa i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie; in altri termini, la valutazione delle capacità e delle attitudini culturali di questi insegnanti è stata sottratta alla disciplina delle norme comuni per essere deferita alle decisioni dei Consigli di amministrazione.

Mi sembra dunque evidente che, per ragioni di giustizia, non possiamo equiparare la peculiare condizione degli insegnanti degli istituti in parola con quella, generale, degli altri insegnanti poichè per le assunzioni negli istituti professionali sono state fatte valutazioni particolari; molto probabilmente, in più di un caso, si è trattato di valutazioni mal fatte, ma non dobbiamo dimenticare che la legge le consentiva.

In questa situazione che cosa possiamo e dobbiamo fare?

Innanzitutto, ritengo che dobbiamo partire da una valutazione del tutto particolare degli istituti professionali i quali, come è stato detto, costituiscono un tipo di scuola a sè stante non equiparabile e confrontabile con altri. Non starò a fare la storia di tali istituti; è tuttavia utile ricordare che

essi sono sorti per formare una mano di opera di un certo livello: al momento della loro istituzione, si era stabilito anche che vi potevano insegnare, ad esempio, i laureati in giurisprudenza.

Insegnano in questi istituti, e da venti anni, anche dei diplomati, ed è chiaro che una applicazione indiscriminata delle nuove norme generali sugli incarichi colpirebbe questi insegnanti i quali sarebbero sostituiti da incaricati laureati. Ma tale effetto sarebbe, oltretutto, in netto contrasto con il fine del provvedimento, che è quello di creare nuove sicurezze e non certo di determinare nuove difficoltà tra i docenti non di ruolo dell'istruzione secondaria.

Il nostro impegno, come ha ben detto il collega Sotgiu, deve tendere a far rivedere tutta la situazione degli istituti professionali nell'ambito della riforma che il Governo ha già cominciato a studiare e che ci auguriamo arrivi al più presto all'esame del Parlamento.

P E L L I C A N O ' . Nella nostra discussione non dobbiamo perdere di vista qual è lo scopo precipuo delle norme in esame: rasserenare gli insegnanti degli istituti professionali garantendo loro un lavoro sicuro e soddisfacente. Questo aspetto è stato, a mio avviso, giustamente sottolineato da tutti gli oratori intervenuti prima di me.

Ma, giunti quasi alla conclusione dell'esame del provvedimento, infatti, ci siamo resi conto che corriamo il rischio di commettere gravi errori e di creare nuove ingiustizie.

P R E S I D E N T E . Ad onor del vero anche il senatore Spigaroli ha sempre fatto presente le sue preoccupazioni per il settore dell'istruzione professionale!

P E L L I C A N O ' . Comunque, siamo stati tutti sensibilizzati al problema dagli interventi degli stessi interessati preoccupati del proprio avvenire, e timorosi di una indiscriminata applicazione delle nuove norme generali sugli incarichi.

A questo punto, o rivediamo in modo organico tutta la materia degli incarichi negli istituti professionali o lasciamo stare le cose così come sono, evitando di creare altre situazioni difficili. Tra l'altro, tra questi insegnanti vi sono persone che da molti anni si dedicano all'istruzione secondaria e che, pur non essendo laureati, hanno ormai acquisito una pratica, un mestiere tale da rendere difficile una loro immediata sostituzione.

Questi aspetti del problema, ripeto, sono stati posti in evidenza dagli stessi destinatari del provvedimento in esame e ritengo che anche noi dobbiamo attentamente considerarli prima di giungere ad una qualsiasi decisione.

D O N A T I , relatore. Le preoccupazioni, già emerse nell'intervento del senatore Spigaroli nell'ultima riunione, sono ora diventate comuni: anch'io, del resto, le condivido.

Dobbiamo però stare attenti perchè, nelle stesse condizioni degli istituti in questione, si trovano quelli anche dell'istruzione artistica e non mancherebbero quindi altri insegnanti che potrebbero prospettare esigenze analoghe a quelle degli istituti professionali.

Tuttavia, se si parte dal principio che non si deve far nulla e che ciascun insegnante deve rimanere al posto che occupa, non c'è che da adottare una soluzione: adottare, per tutti coloro che attualmente insegnano negli istituti professionali, la conferma a tempo indeterminato.

Naturalmente ciò creerebbe nuove ingiustizie, specie nei confronti di chi possiede maggiori titoli culturali, ma non è riuscito ad assicurarsi un incarico.

Quindi, bisogna stare attenti e trovare equilibrate soluzioni.

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nell'esprimere la propria adesione al disegno di legge n. 231, ora fuso col disegno di legge n. 504, il Governo, come attraverso la mia persona, ha ripetutamente avuto occasione di dichiarare nel corso del dibattito in sede referente,

ha inteso aderire ad un provvedimento che si propone degli scopi innovativi circa lo stato giuridico ed economico del personale insegnante non di ruolo, per il quale — com'è noto — vengono introdotte alcune modifiche di valore sostanziale.

Innanzitutto viene introdotto il concetto dell'assunzione a tempo indeterminato, che sino ad oggi era stato recepito dalla legislazione scolastica soltanto per gli insegnanti tecnico-pratici. Tale concetto viene esteso a tutto il personale non di ruolo abilitato e non abilitato, in vista del fatto che l'abilitazione è considerata nella nostra legislazione, alla luce della Costituzione, non come un requisito necessario per lo svolgimento della professione di insegnante ma come uno strumento di accertamento della capacità professionale, della preparazione culturale e tecnica, adottato dalla scuola pubblica italiana per la selezione del proprio personale docente. E proprio per questo motivo si ritiene di poter equiparare, data la identità della funzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale che viene assunto senza essere in possesso dell'abilitazione a quello del personale assunto pur non essendo in possesso di tale titolo.

Naturalmente si è voluto mantenere fermo il principio del requisito dell'abilitazione come condizione d'ammissione alla carriera dell'insegnamento nella scuola pubblica italiana e per questa ragione il Governo italiano non ha ritenuto di poter dare il proprio consenso all'abolizione della distinzione delle graduatorie per gli abilitati e per i non abilitati.

Insieme a quelle citate, vengono introdotte delle specifiche innovazioni in materia di trattamento economico, previdenziale ed assistenziale di detto personale. Se però ciò appartiene ad un processo di razionalizzazione, in una certa misura, degli ordinamenti vigenti, il significato del provvedimento in esame diventa più grande e più ricco, a mio avviso, se lo si colloca nel quadro di una politica rivolta a risolvere in maniera organica e globale il problema del personale non di ruolo, la cui gravità si è rivelata a tutti anche nel corso delle agitazioni ef-

fettuate da detto personale negli ultimi mesi e che è una diretta conseguenza della rapida, improvvisa, per un certo aspetto imprevedibile, esplosione scolastica.

Il Governo riafferma in questa occasione la sua volontà di presentare nel più breve tempo possibile il disegno di legge organico globale inteso a disciplinare l'istituto dell'abilitazione, a determinare nuove modalità di assunzione del personale, a individuare nuovi criteri per la determinazione degli organici, delle cattedre e dei posti d'insegnamento, a determinare, infine, quelle norme transitorie che debbono consentire, rispettando i diritti acquisiti, il passaggio ordinato dalla situazione presente a quella che sarà stabilita dalla nuova legislazione.

A proposito di questo provvedimento sono in grado di dire che proprio l'impegno che il Governo ha assunto nei confronti del personale non di ruolo ha fornito l'occasione per una felice impostazione dei rapporti sindacali tra Governo e sindacati della scuola secondaria. Già questo provvedimento nelle more della discussione è stato oggetto di una consultazione estesa a tutti i sindacati della scuola secondaria, per cui il Governo è stato messo nella condizione di potersi rendere interprete nei confronti del Parlamento, attraverso alcune sue iniziative che sono consacrate negli emendamenti proposti, delle opinioni e delle richieste che le organizzazioni sindacali hanno avanzato. Ciò è valso anche a stabilire dei rapporti che riguardano la valutazione globale del problema. Sono in grado di poter affermare che entro il giorno 30 di questo mese, nei termini che sono stati anche comunicati alle stesse organizzazioni sindacali, il Governo sarà nella condizione di aver sottoposto il disegno di legge al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come è previsto, trattandosi di una riforma che incide sugli ordinamenti generali della scuola. Lo stesso testo sarà anche presentato alle organizzazioni professionali per una consultazione.

Ciò non significa precludere il dibattito parlamentare, ovviamente; e questo non solo in senso formale, perchè è ben chiara, nel momento in cui faccio responsabilmente

questa dichiarazione, la distinzione che sempre deve esserci tra momento sindacale e momento politico, il momento di una trattativa che si svolge a livello di esecutivo nei confronti di organizzazioni sindacali rappresentative e il momento politico che si esprime, nella sua più alta significazione, nella sovranità delle scelte che il Parlamento farà, mediante il confronto di tesi ed opinioni delle diverse correnti politiche, e fra le stesse proposte del Governo e le proposte d'iniziativa parlamentare.

Pertanto vorrei tranquillizzare i senatori che, se vedranno il provvedimento come tessera di un mosaico destinato a rendere fisiologico il fenomeno dei fuori ruolo che oggi è patologico, allora riusciranno a cogliere il suo significato più vero che forse è diverso da quello che può apparire ad un isolato esame.

E questa volontà del Governo trova peraltro riscontro nelle opinioni, nelle esortazioni e nei voti largamente manifestati da tutti i gruppi politici del Senato e della Camera.

L'esame che questa Commissione ha svolto, in sede referente, ha indubbiamente consentito di dare al provvedimento una impostazione largamente soddisfacente. Come è stato ricordato, erano rimasti in sospeso alcuni problemi, in ordine ai quali ora il Governo si permette di presentare delle proposte che ovviamente non modificano l'impostazione di fondo del testo accolto, ma che hanno particolare riferimento al punto controverso degli istituti professionali. Altri emendamenti poi il Governo si propone di presentare: alcuni hanno un valore puramente formale (la Commissione valuterà se il nuovo testo può essere preferibile) altri valore esplicativo, come quello — su cui il Governo si rimette alla piena valutazione della Commissione — relativo ai ricorsi. La Commissione ha manifestato una evidente intenzione di obbligare l'Amministrazione a certi adempimenti. Il testo tuttavia è stato formulato in termini che potrebbero prestarsi a delle interpretazioni controvertibili: abbiamo parlato di scadenze perentorie, ma la perentorietà potrà essere resa più precisa nella formulazione che gli onorevoli sena-

tori potranno fra poco prendere in considerazione.

Vi è poi il problema particolare degli insegnanti tecnico pratici. Le attuali norme transitorie dispongono la precedenza assoluta per gli insegnanti tecnico pratici che già godono dell'incarico a tempo indeterminato in virtù di una loro specifica legislazione (tali insegnanti, com'è noto, non operano soltanto nel campo della istruzione professionale ma anche negli istituti tecnici) e prevedono all'articolo 10 una precedenza assoluta. Tuttavia, se questo dispositivo della precedenza assoluta dovesse essere mantenuto nei termini attuali, indubbiamente noi priveremmo questo personale di uno *status* giuridico che già possiede e che dà ad esso una condizione del tutto atipica. Basta considerare che a questo personale, per analogia, oggi si applicano le stesse disposizioni vigenti per il personale avventizio dello Stato e che, in caso di mancata utilizzazione nella scuola dei docenti in questione per impedimento o per esaurimento dei posti, ne è prevista l'utilizzazione nella stessa Amministrazione della pubblica istruzione o in altre Amministrazioni.

Il problema merita dunque particolare considerazione. Il Governo al riguardo ha presentato un emendamento tendente a togliere, per detto personale, quel dispositivo particolare previsto dalle norme transitorie e a mantenere, o implicitamente o esplicitamente (è una scelta che si dovrebbe compiere), i maggiori benefici ad esso derivanti dalla attuale legislazione.

Circa il personale degli istituti professionali gli onorevoli senatori che sono intervenuti hanno dichiarato già in quali termini si ponga il problema e in che modo anche debba essere valutato. Tale problema non è tanto da vedersi in rapporto alle altre categorie per quel che può concernere lo stato giuridico del personale, ma piuttosto in rapporto alla singolarità della scuola nella quale esso presta la sua opera. L'orientamento del Governo è rivolto a considerare il problema dell'istruzione professionale nel contesto della riforma della istruzione secondaria superiore, e le dichiarazioni programmatiche del Governo contengono anche del-

le indicazioni al riguardo. Però, la considerazione degli esistenti istituti professionali, i diritti acquisiti da detto personale, il fatto che noi non possiamo disperderlo senza compromettere delle competenze specifiche che si sono venute individuando nel corso di questi anni in ragione di un ordinamento del tutto atipico che demanda ai consigli di amministrazione la individuazione dei titoli di studio e delle capacità e le operazioni di nomina, sono altrettante ragioni che consiglierrebbero, ad avviso del Governo, una norma che permetta (si è parlato di congelamento) la trasformazione degli attuali incarichi in incarichi a tempo indeterminato.

In tal senso il Governo presenterà un emendamento, che naturalmente rimette all'esame della Commissione, con il quale ha voluto introdurre una precisa distinzione tra norma permanente e norme transitoria. Nella norma transitoria si è adattata una importante limitazione del potere discrezionale dei consigli di amministrazione: una ordinanza ministeriale dovrà dettare norme generali sull'esercizio di quei poteri autonomi che la legge n. 354 del 1963 demanda ai consigli di amministrazione; pertanto, se questi ultimi continueranno ad avere poteri e funzioni analoghi a quelli del Provveditore agli studi, l'ordinanza dirà come i consigli dovranno comportarsi nell'adempiere alle norme di cui alla citata legge n. 354. Non solo, è stata anche prevista la istituzione di organi di ricorso, così da garantire, anche in sede di contenzioso, che la situazione di diritto di questo personale venga meglio tutelata e accertata.

Nel momento di stabilire nuove saldature tra la nuova situazione che andiamo a creare e la presente, sembra che l'unica soluzione consentita sia appunto quella di assicurare una continuità fra gli incarichi attuali e quelli della disciplina che il provvedimento introduce.

Il Governo si augura che la Commissione concluda positivamente i suoi lavori, anche perchè all'approvazione di questo disegno di legge è legata tutta una serie di adempimenti amministrativi dai quali dipende l'inizio ordinato del prossimo anno scolastico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Propongo che, come base della discussione, sia preso il testo accolto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

DONATI, relatore. Propongo che il titolo del disegno di legge sia il seguente: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Art. 1.

(Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato)

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ed alle ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,

dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

(È approvato).

Art. 2.

(Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze)

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda ad un solo provveditorato agli studi. Per il primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, è consentita la presentazione della domanda presso due provveditorati agli studi.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma. « È ammessa la presentazione della domanda a un solo provveditorato agli studi. In sede di prima applicazione della presente norma è consentita la presentazione della domanda presso due provveditorati agli studi ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È lo stesso concetto, ma si ritiene che questa formulazione sia più chiara.

D O N A T I , *relatore*. La mia preoccupazione è questa. Altra volta, di fronte ad una norma di formulazione analoga a quella suggerita dal rappresentante del Governo, si osservò che l'espressione: « in sede di pri-

ma applicazione » poteva non voler dire « nel primo anno di applicazione ». Temo dunque che qualcuno possa interpretare la norma in questo senso: che per ciascun candidato il termine di prima applicazione è quello in cui egli fa la domanda per la prima volta. Sarebbe meglio dire: « per il primo anno scolastico di applicazione della presente legge ».

Non sarebbe preferibile quest'altra dizione: « Per il primo anno scolastico di applicazione della presente legge »?

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembrava che, con il testo da me suggerito, questa disposizione potesse essere più chiara.

D O N A T I , *relatore*. A me non dispiace. È solo per una preoccupazione di chiarezza; cioè io accetterei la dizione del Governo, a condizione che sia chiaro che si intende per « prima applicazione della presente legge » l'anno di prima applicazione della norma stessa.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo. Era sembrato che l'espressione: « successivo all'entrata in vigore della presente legge » fosse equivoca, mentre quella suggerita: « in sede di prima applicazione della presente norma » appare molto più esplicita.

D O N A T I , *relatore*. Potrei tranquillizzare il Governo proponendo la seguente dizione: « La presente legge entra in vigore il primo giorno dopo la sua approvazione ».

S O T G I U . A mio modo di vedere questa dizione: « In sede di prima applicazione » è più chiara.

P R E S I D E N T E . Noi diamo questa interpretazione; ma se ciascuno crede che la legge entri in vigore nel momento in cui scatta personalmente per lui, allora la dizione è equivoca.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se diciamo: « per il primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge », bisogna che l'entrata in vigore avvenga entro l'anno scolastico 1968-69; e allora il termine a cui ci si riferisce è quello del 1° ottobre 1969, per l'anno scolastico 1969-70. Ma noi non sappiamo quando la Camera dei deputati approverà il disegno di legge.

R E N D A . Mi pare che questa sia una discussione puramente formale. Il testo del disegno di legge è abbastanza chiaro. Le ipotesi sono queste: o il provvedimento viene approvato adesso, e quindi può essere applicato a decorrere dall'anno scolastico 1969-70, o non viene approvato e allora non potrà entrare in vigore per tale periodo, ma con l'anno successivo.

S P I G A R O L I . Evidentemente è un problema di carattere formale, ma ha un aspetto sostanziale perchè la legge pur entrando in vigore nel corso dell'anno scolastico 1968-69, potrebbe anche non essere applicata, nel prossimo: così accadrebbe se — per esempio — entrasse in vigore in luglio.

D O N A T I , *relatore*. Accettiamo la formulazione del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

(Commissione per gli incarichi)

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie

statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o della carriera di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, e da professori di ruolo o incaricati o insegnanti tecnico pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione non minore di duecento, e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila, altri rappresentanti del personale docente saranno nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non inferiore a cinquecento.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale docente e direttivo della scuola durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

D O N A T I , *relatore*. Alla fine del penultimo comma, invece delle parole « la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali », io credo sia meglio inserire le seguenti: « un'adeguata rappresentatività delle diverse associazioni ».

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si vuol alludere, evidentemente, alla più ampia rappresentatività possibile ».

S P I G A R O L I . Non tanto come associazioni per se stesse, ma nel complesso.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non si

oppone all'emendamento del relatore. Aggiunge ad esso una osservazione di carattere formale che riguarda l'ultimo comma dell'articolo: dove si parla di personale « docente e direttivo », sarebbe più opportuno parlare invece di personale direttivo della scuola e al personale docente ».

D O N A T I, *relatore*. Ritornando alla questione della rappresentatività, osservo che essa è determinata perchè noi diciamo che tutti i professori sono nominati sulla designazione dei sindacati.

F A R N E T I A R I E L L A. Poniamo il caso che in una provincia ci siano diversi sindacati: ogni sindacato presenterà un certo numero di nominativi al provveditore, che deve nominare i rappresentanti dei sindacati stessi. Potrebbe verificarsi che il provveditore nomini i rappresentanti appartenenti tutti ad uno stesso sindacato oppure la stragrande maggioranza di un sindacato e un solo rappresentante di un altro sindacato. Con la dizione: « la più ampia rappresentatività » si vorrebbe appunto garantire la presenza più ampia possibile di tutte le rappresentanze sindacali.

D O N A T I, *relatore*. Il discorso era diverso.

F A R N E T I A R I E L L A. Nella precedente seduta il discorso che avevamo fatto era stato questo.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Formalmente una

modifica nel senso proposto non può avere alcuna conseguenza: la scelta resta discrezionale. Si vorrebbe soltanto guidare il provveditore nella applicazione della norma: a me sembra che « la più ampia rappresentatività possibile » possa essere una indicazione comprensiva delle varie esigenze.

S O T G I U. Temo che la dizione non sempre garantisca la presenza delle rappresentanze sindacali.

D O N A T I, *relatore*. Rinuncio allo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento poc'anzi proposto dal Governo al penultimo comma, tendente a sostituire le parole: « personale direttivo e docente » con le seguenti: « al personale direttivo della scuola e al personale docente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè accolto.

(È approvato).

A causa degli impegni di lavoro che ci attendono in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.